

Alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
presidenza@cassaforense.it

e p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze
R.G.S. – I.Ge.SPE.S. – Ufficio IV
ufficiocoordinamento.ragioniereregionale@mef.gov.it

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di Giustizia
Direzione generale degli affari interni – Ufficio II
PEC: prot.dag@giustiziacert.it

C.d.g.: 13.07

Classificazione: AVV-L-186/AVV-L-187

Allegati: n. 1 - Delibera CdD n. 9 del 27.1.2023

OGGETTO: CASSA FORENSE – Delibera n. 9 adottata dal Comitato dei Delegati in data 27 gennaio 2023 concernente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione -Legge 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1, comma 251 (Legge di Bilancio 2023).

Con nota n. 23959 del 30 gennaio 2023, codesta Cassa ha trasmesso, ai fini dell'approvazione ministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la delibera in oggetto con cui stabilisce di aderire alle disposizioni in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione di cui all'articolo 1, comma 231 e ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, "con salvaguardia di quanto dovuto a titolo di capitale e di sanzioni amministrative, avvalendosi della facoltà di cui al comma 251 della medesima legge".

Sulla delibera in esame, si sono espressi il Ministero dell'economia e delle finanze con nota MEF n. 23218 del 9.2.2023 e il Ministero della Giustizia con nota GIU n. 54767 del 9.3.2023.

Ciò premesso, si rappresenta quanto segue.

Come disposto dal citato comma 231 L. 197/2022, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere interessi, sanzioni, interessi di mora e aggi, versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

La norma, nel declinare ai commi successivi le relative modalità operative, prescrive che, ai fini dell'applicazione di tali disposizioni agli enti di cui al D. Lgs. n. 509/1994 e al D. Lgs. n. 103/1996, devono essere adottate dai medesimi Enti apposite delibere "approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata".

Codesta Cassa, pertanto, nell'esprimere la propria volontà di aderire all'iniziativa in argomento, ha disposto l'applicazione della definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo dal 2000 al 2021, precisando che

"il ruolo 2022 non rientra nella predetta definizione agevolata in quanto formato successivamente al 30/06/2022". Al riguardo, si prende atto che, in aderenza a quanto disposto al comma 247 della medesima legge n. 197/2022, anche le sanzioni amministrative sono state escluse dalla definizione agevolata.

Non risulta allegata una nota tecnica al fine di consentire la verifica in maniera esaustiva dell'effetto dell'applicazione delle nuove norme sull'equilibrio economico-finanziario della gestione. Tuttavia, nelle premesse del provvedimento, risulta precisato che tale operazione, in caso di adesione totale da parte degli 81.000 soggetti interessati, comporterebbe una diminuzione del carico esattoriale pari a 159 milioni di euro, a fronte di un carico residuo pari a 709 milioni di euro. Al riguardo, d'intesa con il Ministero dell'economia, si prende atto di quanto dichiarato nella medesima delibera, laddove il Comitato dei delegati rassicura che:

- le eventuali conseguenze negative sui bilanci dell'Ente sarebbero coperte dal "fondo svalutazione crediti" di oltre 393 milioni di euro per gli anni in questione e non avrebbero impatti sul conto economico;
- l'applicazione della normativa in questione non impatta sull'Ente in termini di sostenibilità in quanto le sanzioni non vengono considerate ai fini dei bilanci tecnico-attuariali.

Ciò stante, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della Giustizia, ritenuto che la delibera opera all'interno della cornice di legittimità stabilita dal legislatore nella richiamata legge n. 197/2022, non si formulano osservazioni al riguardo.

Tutto ciò considerato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (rif.: nota MEF n. 23218 del 9.2.2023) e con il Ministero della Giustizia (rif.: nota GIU n. 54767 del 9.3.2023), si approva, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 509/1994, nel testo qui allegato, la delibera n. 9 adottata dal Comitato dei Delegati di codesta Cassa Forense in data 27 gennaio 2023.

Della presente approvazione, che verrà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è data notizia sul sito istituzionale di questo Ministero (www.lavoro.gov.it), all'interno della pagina dedicata a ciascun ente, raggiungibile dal seguente percorso: *Home/Temi e priorità/Previdenza/Focus on/Vigilanza su enti di previdenza di diritto privato/Delibere approvate*.

Con la medesima nota n. 23959/2023, codesta Cassa ha allegato, per opportuna conoscenza, la delibera CdD n. 8 del 27 gennaio 2023, con cui ha deciso di non aderire all'annullamento automatico delle sanzioni ed interessi sui debiti di importo fino a 1.000 euro, come previsto dalle disposizioni dell'art. 1, commi 222-229, della legge n. 197/2022. Sul punto, il citato comma 229 prevede che il relativo provvedimento sia assunto da ciascun ente entro il 31 gennaio 2023 "nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti" e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione nonché pubblicato sul sito internet istituzionale. La norma non dispone l'approvazione ministeriale dell'iniziativa, pertanto, si prende atto.

IL DIRETTORE GENERALE
Angelo MARANO

ADM